

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.12.1999
COM(1999)555 definitivo

1999/0227 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per
le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA
dal Kazakistan nell'Unione europea**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità e il Kazakistan prevede accordi sui regimi quantitativi relativi agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

I laboriosi negoziati fra Kazakistan e Commissione sulla proposta allegata si sono conclusi il 19 luglio 1999. Il nuovo accordo CECA creerà un quadro strutturato per la progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti di acciaio e il progressivo adeguamento del settore siderurgico kazako alle normali condizioni di concorrenza, segnatamente in materia di politica di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente.

Il nuovo accordo CECA, che riguarda il periodo 2000-2001, prevede un esame dei progressi fatti dal Kazakistan onde soddisfare le condizioni per una liberalizzazione totale. Vi è inoltre una clausola di riesame in caso di adesione del Kazakistan all'OMC durante il periodo di applicazione dell'accordo.

Nel corso dei negoziati sul nuovo accordo CECA per l'acciaio, le Parti hanno deciso di istituire un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi onde sorvegliare gli scambi di determinati prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA che non rientrano nell'accordo CECA. Il sistema di duplice controllo dovrebbe aumentare la trasparenza ed evitare distorsioni del commercio lasciando impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

Il sistema di duplice controllo, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al nuovo accordo CECA sull'acciaio, coprirà il periodo 2000-2001 e sarà istituito da un accordo in forma di scambio di lettere.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dal Kazakistan nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Parti, firmato il 23 gennaio 1995, è entrato in vigore il 1° luglio 1999;
- (2) considerando che si è proceduto a un esame approfondito della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica di Kazakistan nella Comunità e che, basandosi sulle informazioni disponibili, le Parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere¹ che istituisce un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, sempreché le Parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza,
- (3) considerando che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione², è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CE e CECA, originari della Repubblica di Kazakistan, elencati

¹ Cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.

² GU. L 184 del 17/7/1999, pag.23.

nell'appendice I è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, l'importazione nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari della Repubblica di Kazakistan, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità kazake competenti. Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'appendice III, è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione.
3. Non occorrono documenti di esportazione per le merci originarie della Repubblica di Kazakistan già spedite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché la destinazione iniziale fosse diversa dalla Comunità e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore in 1997 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.
4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
5. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.
6. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Repubblica di Kazakistan di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.
3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

- (a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- (b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
- (c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- (d) descrizione precisa delle merci, compresi:
 - la denominazione commerciale;
 - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
 - il paese di origine;
 - il paese di spedizione;
- (e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- (f) il valore cif delle merci in EUR alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
- (g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard³;
- (h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- (i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- (j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

"Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità". L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
 - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;

³ Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4).

- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

Articolo 3

1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:
 - (a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in EUR) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;
 - (b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1526/97 del Consiglio, del 28 giugno 1997⁴.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 7

Disposizioni finali

Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan e le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

⁴ GU L 210 del 4.8.1997, pag. 1.

APPENDICE I

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi

Kazakistan

Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Lamiere elettriche a grani non orientati

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Lamiere elettriche a grani orientati

7226 11 90

APPENDICE II

EUROPEAN COMMUNITY

SURVEILLANCE DOCUMENT

1	1. Consignee (name, full address, country, VAT number)	2. Issue number	
Holder's copy		3. Proposed place and date of import	
		4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No)	
		5. Declarant/representative as applicable (name and full address)	
		6. Country of origin (and geonomenclature code)	
		7. Country of consignment (and geonomenclature code)	
1		8. Last day of validity	
9. Description of goods		10. CN code and category	
		11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units	
		12. Value in euros, cif at Community frontier	
13. Additional remarks			
14. Competent authority's endorsement Date : Signature: Stamp:			

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit)		19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution	20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority
17. In figures	18. In words for the quantity attributed		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Extension pages to be attached hereto

SURVEILLANCE DOCUMENT

9. Description of goods	10. CN code and category
	11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units
	12. Value in euros, cif at Community frontier
13. Additional remarks	
14. Competent authority's endorsement	
Date : Signature: Stamp:	

15. ATTRIBUTIONS Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof			
16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit)		19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution	20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority
17. In figures	18. In words for the quantity attributed		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Extension pages to be attached hereto

COMUNITÀ EUROPEA / DOCUMENTO DI VIGILANZA

1 Originale per il destinatario 1

2 Esempio per l'autorità competente 2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)
2. Numero di rilascio
3. Luogo e data previsti per l'importazione
4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)
6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
8. Ultimo giorno di validità
9. Designazione delle merci
10. Codice delle merci (NC) e categoria
11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
12. Valore cif frontiera CE in EUR
13. Indicazioni supplementari
14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma:

Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)
17. In cifre
18. In lettere per la quantità imputata
19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione
20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione

Unire qui l'eventuale aggiunta

APPENDICE III

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods - manufacturer	11 CN code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15 Competent authority (name, full address, country)	At on (Signature) (Stamp)			

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1 Exporter (name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
	EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products)			
5 Consignee (name, full address, country)				
		6 Country of origin	7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods - manufacturer		11 CN code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15 Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE (prodotti di acciaio CECA e CE)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. Numero
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci - Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo (1)
13. Valore fob (2)
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

(2) Nella valuta del contratto di vendita.

APPENDICE IV

**LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES**

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des Affaires Economiques
Administration des Relations Economiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax: +32-2-230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: +32-2-230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax : +45-87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax : +49-61 96 40 42 12

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού
Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Fax : +301-3286029/3286059/3286039

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax : +34-1-563 18 23/349 38 31

FRANCE

Service des Industries Manufacturières
3-5, rue Barbet de Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Fax: +33-1-43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit
Department of Enterprise, Trade and Employment
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax : +353-1-631 28 26

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione gnerale per la politica commerciale e per
la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax : +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Téléfax : +352-46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax : 31-50 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstrasse 55-57
A-1030 Wien
Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas
Internacionais
Av. da República, 79
P-1000 Lisboa
Fax : 351-1-793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358 9 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax: 46-8-30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax : 44-1642-533 557

SCHEDA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio

Capitolo 12

2. Base giuridica

Articolo 95 CECA

3. Denominazione della misura

Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio (il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi non ha implicazioni finanziarie per il bilancio della Comunità).

4. Obiettivo

Concludere un nuovo accordo con il Kazakistan recante limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti CECA di acciaio nel periodo 2000-2001.

5. Metodo di calcolo

Per i due anni dell'accordo, i dazi medi applicabili ai prodotti in questione sono: 1,5% e 1,0% (secondo gli impegni dell'Uruguay Round).

Applicando il dazio medio ai quantitativi indicati negli accordi al valore medio attuale di 260 EUR/t si ottiene il seguente guadagno teorico netto per le risorse della Comunità:

Kazakistan: 305 312 EUR nel 2000 e 208 629 EUR nel 2001.